

Repertorio n.21989

Raccolta n.2130

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno ventisei
del mese di febbraio

26 febbraio 1991

in Venezia Mestre via Ca' Marcello n.67/a. presso
gli uffici dell'A.C. Venezia.

Innanzi a me dottor Guglielmo Labonia, Notaio in
Venezia, iscritto al Collegio Notarile del
Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei
testimoni avendovi i comparenti rinunciato
d'accordo tra loro,

sono presenti:

- L'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA. con sede in Venezia-
Mestre (VE) via Ca' Marcello n.67/A, codice fiscale
00185920279, legalmente rappresentato nel presente
atto dal Presidente del Consiglio Direttivo:

Sonzogno Alessandro, nato a Venezia il 22 gennaio
1939, dirigente d'industria, domiciliato per la
carica come sopra, autorizzato al presente atto dal
Consiglio Direttivo con verbale del 4 febbraio 1991
che per estratto autentico in data odierna, n.21986
di mio Repertorio, si allega al presente atto sotto
la lettera "A":

- La Società "TREPORTI ESCURSIONI S.R.L.",
iscritta al Registro delle Società del Tribunale
di Venezia ai numeri 38503 Vol. e 32946 Soc., con
sede legale in Venezia Treporti (VE) via Vivaldi
n.4, con capitale sociale di Lire 20.000.000.==,
codice fiscale 02376160277, legalmente
rappresentata in quest'atto dall'Amministratore
delegato signor:

Vianello Sante, nato a Venezia il 20 ottobre 1948,
dirigente d'azienda domiciliato per la carica come
sopra, autorizzato al presente atto dal Consiglio
di Amministrazione con delibera del 23 febbraio
1991, che in estratto da me Notaio certificato
conforme all'originale in data odierna, Repertorio
n.21987, si allega al presente atto sotto la
lettera "B".

I suddetti, cittadini italiani, della cui
identità personale in Notaio sono certo, mi fanno
richiesta perché riceva questo atto in forza del
quale dichiarano e convengono quanto espresso:

Art.1) E' costituita tra l'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
e la società "TREPORTI ESCURSIONI S.R.L." una
Società a responsabilità limitata denominata
"A.C.I. - VENEZIA TOURIST S.R.L.".

Art.2) La Società avrà sede in Venezia -Ca' Savio, via Treportina n.11/L.

Art.3) L'oggetto, la durata, l'organizzazione e tutti gli altri patti sociali sono fissati nello Statuto Sociale che si compone di numero ventisei (n.26) articoli e che, previa lettura da me datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.4) Il Capitale Sociale è fissato in Lire 20.000.000= (ventimilioni), ed è stato sottoscritto dai soci come segue:

- "L'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA" per L.10.200.000 (diecimilioniduecentomila) e

- "TREPORTI ESCURSIONI S.R.L." per L.9.800.000 (novemilioniotto-centomila)

e così in totale Lire 20.000.000= (ventimilioni), pari all'intero capitale sociale.

I comparenti danno atto che i tre decimi di detto capitale, pari a Lire 6.000.000 (seimilioni), sono stati depositati, a norma di Legge, presso la Cassa di Risparmio di Venezia, filiale di Venezia Ca' Savio, in data 25 febbraio 1991, come risulta dalla ricevuta della Banca stessa, che in copia da me Notaio certificata conforme all'originale in

data odierna, Repertorio n.21988, si allega al presente atto sotto la lettera "D".

I residui sette decimi di detto capitale saranno versati dai soci a richiesta dell'Organo Amministrativo.

Art.5) La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione fissato per ora nel numero di cinque membri.

Per i primi tre esercizi sociali, vengono nominati a comporre lo stesso i signori:

- GIORGIO ANTONIO, nato a Venezia il giorno 26 aprile 1938, residente a Venezia Cannaregio n.2195/c Consigliere;

- FERRARI ANTONIO, nato a San Dona' di Piave il giorno 21 agosto 1954, residente a San Dona' di Piave via Garibaldi n.34, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- MICELI GIUSEPPE, nato a Terni il giorno 10 ottobre 1939, residente a Venezia Mestre via Carducci n.1/A, Consigliere;

- ENZO SERGIO, nato a Venezia Ca' Vio il giorno 11 gennaio 1951, residente a Venezia Ca' Vio via San Daniele n. 18, Consigliere; e

- BATTAGLIERIN ROBERTO, nato a Venezia il giorno 27 maggio 1953, residente a Venezia Ca' Savio via Concordia n.32, Consigliere.

Art.6) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1971.

Art.7) I componenti delegano il Signor Battaglierin dr. Roberto a ritirare dalla Cassa di Risparmio di Venezia, Filiale di Ca' Savio, la somma di Lire 6.000.000 (seimilioni), depositata quale tre decimi del Capitale Sociale, con esonero da ogni responsabilita' per detto Istituto; e delegano il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Signor Ferrari Antonio ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione.

Art.8) Le spese e le imposte relative al presente atto e conseguenti sono a carico della Società e vengono determinate presuntivamente in Lire 8.000.000 (ottomilioni).

Le parti mi dispensano dal dar loro lettura degli allegati "A", "B" e "D".

Il presente atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su pagine quattro e fin qui della quinta di fogli due,

e' stato da me Notaio letto ai comparenti i quali lo hanno approvato dichiarandolo conforme al vero e alla loro volonta'.

F.to Alessandro Sonzogno

F.to Vianello Sante

F.to Guglielmo Labonia Notaio - L.S.

S T A T U T O

- 1 - E' costituita una societa' a responsabilita' limitata denominata: A.C.I-VENEZIA TOURIST S.R.L.;
- 2 - La societa' ha per oggetto: trasporto in navigazione lagunare, marittima e fluviale di persone, cose e mezzi per conto proprio e di terzi; nonche' la prestazione continuativa periodica ed occasionale di servizi collegati e funzionali rispetto al trasporto; promuovere e favorire lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie, in particolare alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed all'organizzazione della mobilita' delle persone e delle merci dalla periferia al centro storico di Venezia con trasporti intermodali terra-acqua. La societa' potra' inoltre compiere ogni operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria od utile al raggiungimento dell'oggetto

sociale. Potra' assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie in altre societa' aventi lo scopo analogo, affine, o comunque connesso con il proprio. Potra' infine prestare fidejussioni nell'interesse della societa'.

3 - La societa' ha sede in Venezia Ca'Savio via Treportina 11. La societa' ha facolta' di istituire agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia ed all'estero con la maggioranza dei 5/6 del capitale sociale.

4 - La durata della societa' e' fissata sino al 31 dicembre 2050 e puo' essere prorogata con le formalita' previste dalla legge.

5 - Il capitale sociale e' di L.20.000.000 diviso in quote ai sensi di legge.

6 - Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire comprese nella sua quota.

7 - A carico dei soci in ritardo di versamento decorrera' l'interesse annuo nella misura del 3% in piu' del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, fermo disposto dell'art. 2477 del C.C.

8 - Le quote sono cedibili per atto tra vivi tra quotisti esistenti, con i limiti qui di seguito previsti:

8.1 Nel caso in cui il socio intenda o sia costretto a trasferire le sue quote a soggetti estranei, dovrà innanzitutto offrire, ad un prezzo equo, l'intero pacchetto delle proprie quote agli altri soci, in proporzione alle loro rispettive partecipazioni. Detta offerta dovrà essere redatta per iscritto ed inviata con lettera raccomandata R.R. Fermo restando che il diritto di prelazione e' valido a condizione che la prelazione venga esercitata in modo tale che tutto l'intero pacchetto di quote offerto venga acquistato dagli altri soci o pro-quota di partecipazione o per accrescimento, i soci che ricevono l'offerta, dovranno precisare anche quante quote sarebbero disposti ad acquistare in aggiunta a quelle che spetterebbero agli stessi in proporzione della loro partecipazione.

L'offerta rimarra' aperta per la durata di 40 giorni dalla data della lettera raccomandata dell'offerente, salvo che nel termine di 30 giorni dalla stessa data uno o piu' dei destinatari non comunichi all'offerente, a mezzo lettera raccomandata R.R., la richiesta di determinare il prezzo come di seguito previsto, nel qual caso le

quote, di cui trattasi, saranno vendute al prezzo così determinato.

8.2 Salvo che entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta, di cui all'ultimo comma del precedente paragrafo 8.1, l'offerente non ritiri la sua offerta, verrà nominato un esperto che agirà in qualità di arbitratore per la determinazione dell'equo prezzo delle quote. Detto esperto sarà nominato non oltre trenta giorni dalla data della lettera di richiesta sopracitata.

8.3 Entro quaranta giorni dalla sua nomina, l'esperto dovrà inviare simultaneamente all'offerente ed ai destinatari una relazione con la determinazione circa l'equo prezzo delle quote in questione, riferito alla data dell'offerta, di cui al precedente paragrafo 8.1.

La determinazione dell'esperto dovrà tener conto "inter die", delle conseguenze derivanti dall'alienazione delle quote e delle condizioni contenute nell'offerta.

8.4 Il compenso dell'esperto sarà posto a carico dell'offerente e dei destinatari interessati, in parti uguali; la quota a carico di questi ultimi sarà divisa fra gli stessi in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie e cioè qualora

l'offerta venga accettata. In caso contrario, il compenso dell'esperto sara' posto in parti uguali, a carico rispettivamente dell'offerente e del/i destinatari, che abbia/no richiesto l'intervento dell'esperto, in conformita' a quanto disposto nei paragrafi precedenti di questo articolo 8.

8.5 L'offerente ha facolta', entro 14 giorni dal ricevimento della relazione dell'esperto, di ritirare la sua offerta. Salvo che l'offerta venga ritirata in detto periodo, la stessa rimarra' aperta per un ulteriore periodo di 14 giorni.

Il prezzo stabilito dall'esperto dovra' essere pagato in contanti contestualmente al trasferimento delle quote. In caso di mancato acquisto da parte di uno dei soci destinatari dell'offerta, le quote ad esso offerte potranno essere ritirate e pagate nei 7 giorni immediatamente successivi alla scadenza dell'offerta, dagli altri soci che si siano dichiarati disposti all'acquisto come previsto nel precedente paragrafo 8.1.

8.6 Qualora tale offerta non venga ritirata dall'offerente ma non si perfezioni la vendita, l'offerente potra', entro un termine di 4 mesi dallo scadere dell'offerta di vendita, offrire l'intero pacchetto di quote di cui trattasi a

terzi, ma ad un prezzo comunque non inferiore rispetto a quello determinato dall'esperto come dal precedente paragrafo 8.2 o, qualora non sia stato nominato alcun esperto, al prezzo richiesto dall'offerente e di cui al precedente 8.1

8.7 L'esperto di cui al precedente paragrafo 8.2 dovrà essere estraneo alle parti e sarà nominato d'accordo tra le parti stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente pro-tempore del Tribunale di Venezia.

Detto esperto sarà considerato come un arbitratore e non come arbitro e la sua decisione sarà definitiva e vincolante per le parti, salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 8.5

8.8 In caso di aumento di capitale sociale, tutto quanto previsto nel presente articolo 8 si applicherà anche alle nuove quote.

8.9 Ad ogni certificato quotistico sarà apposta la seguente dicitura:

" Il trasferimento delle quote rappresentate dal presente certificato è soggetto alle disposizioni contenute nell'articolo 8 dello Statuto della società".

8.10 Le quote sociali sono trasferibili per successione a causa di morte. L'assemblea dei soci,

con la maggioranza del Capitale Sociale, potrà riconoscere utile ed approvare la prosecuzione del rapporto sociale con uno o più ben individuati eredi del socio defunto se questi accettino; diversamente la quota verrà liquidata ai legittimi eredi come dal presente articolo.

9 - L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale. La convocazione dell'assemblea è fatta con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2484 del C.C.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi se esistono. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10 - Ogni socio che abbia diritto ad intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

11 - L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci: in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente. Il presidente e' assistito da un segretario anche non socio designato dall'assemblea, se crede opportuno, da due scrutatori scelti tra i presenti. Nelle Assemblee straordinarie e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno il relativo verbale sara' redatto da Notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea e' regolarmente costituita e in numero legale per deliberare, dirigere la discussione e stabilire il modo di votare.

12 - Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del C.C.

13 - Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima e seconda convocazione e dell'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, sono valide qualora ottengono il voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale.

Tuttavia le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sulla seguente materia non sono

valide se non approvate con la maggioranza di 5/6
del capitale sociale:

- aumento o diminuzioni del capitale sociale.

14 - La societa' e' amministrata da un Consiglio di
amministrazione composto da tre a cinque membri,
anche non soci, eletti dall'assemblea, che ne
determina il numero, per il periodo che essa stessa
fissera' di volta in volta all'atto della nomina.

15 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o piu' amministratori, il consiglio provvede
alla loro temporanea sostituzione con delibera
approvata dal Collegio Sindacale, qualora
esistente. Gli amministratori cosi' nominati
restano in carica fino alla prossima assemblea e
quelli nominati dall'assemblea durano in carica per
il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli
amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se per
dimissioni o per altre cause viene a cessare la
meta' o piu' della meta' degli amministratori, si
intende decaduto l'intero consiglio e deve subito
convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori.

16 - Il consiglio elegge tra i suoi membri il
presidente, se questi non e' stato nominato
dall'assemblea. Può eleggere un vice presidente

che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento nonché un segretario scelto anche fra le persone estranee. In caso di assenza o di impedimento sia del presidente, sia del vice presidente, le riunioni del consiglio sono presiedute dall'amministratore più anziano di età.

17 - Il consiglio si riunisce nella sede della società o altrove, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal presidente per lettera raccomandata da spedire almeno 5 giorni prima della adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo: in caso di urgenza può essere fatta per telegramma da spedire 2 giorni prima.

18 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

19 - Al consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni

dell'ufficio. L'assemblea puo' inoltre assegnare al consiglio un'indennita' annuale.

20 - Il consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria delle societa' senza eccezione di sorta ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

21 - La rappresentanza della societa', di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza al vice presidente nell'ambito delle competenze connesse ai poteri loro delegati dal consiglio di amministrazione.

22 - Il consiglio puo' delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo: da costituirsi tra i suoi componenti, nominando uno o piu' amministratori delegati; puo' nominare anche tra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.

23 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il

Consiglio procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

24 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartibili tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il pagamento degli utili e' effettuato presso le casse designate dal consiglio di amministrazione ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dal consiglio stesso. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della societa'.

25 - Nel caso di scioglimento della societa', l'assemblea fissa le modalita' della liquidazione e provvede ai sensi di legge, alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

26 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme di legge in materia di societa' a responsabilita' limitata.

F.to Alessandro Sonzogno

F.to Vianello Sante

F.to Guglielmo Labonia Notaio - L.S.